



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI***

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 5/7/2016

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., la concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi, collaborazioni e vantaggi economici di qualunque genere, con esclusione delle sponsorizzazioni, da parte del Comune, predeterminandone i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune concede le provvidenze di cui al precedente comma 1 con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività rivolte alla realizzazione di iniziative e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 6.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in via residuale qualora in altri regolamenti comunali, o atti convenzionali, non siano previste e disciplinate fattispecie che si richiamano al citato art. 12 della L. 241/1990.

Art. 2 – Tipologia degli interventi

1. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:
 - a. sovvenzioni, allorché l'Ente si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa organizzata da soggetti terzi;
 - b. contributi finanziari, quale concorso per l'effettuazione della ordinaria attività annuale, e allorché l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva;
 - c. vantaggi economici, i vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici, diversi dalle erogazioni di danaro, allorché il Comune sostiene progetti ed iniziative mediante:
 - uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;
 - uso di servizi forniti dal comune a titolo gratuito o a condizioni di favore;
 - uso episodico, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. In tal caso l'uso è subordinato all'assunzione di apposito impegno da parte del soggetto utilizzatore che garantisca l'integrità (e la correttezza dell'uso) del bene pubblico.
 - agevolazione sull'imposta per la pubblicità;
 - agevolazione sul canone di occupazione suolo pubblico;
 - collaborazione tecnica del personale comunale;
 - concessione di premi di rappresentanza;
 - stampa manifesti e spedizione di inviti, e altre attività di promozione delle iniziative in oggetto;
 - utilizzo della pubblica illuminazione;
2. In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare i servizi o l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 3 – Destinatari dei benefici

1. La concessione di sovvenzioni o contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
 - a. soggetti iscritti al "Registro Comunale delle Associazioni", enti privati, associazioni, società sportive, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli per attività che non abbiano scopo di lucro;
 - b. enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c. persone fisiche per le attività che esse esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
2. L'attribuzione dei benefici può essere disposta anche a favore di società per la realizzazione di iniziative che perseguono fini di pubblico interesse a favore della Comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 6 rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

3. I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale.

4. Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati alla città di Camposampiero e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge.

Art. 4 - Esclusioni

1. Nell'ambito dei soggetti beneficiari, sono esclusi i movimenti e partiti politici.

Art. 5 - Finanziamenti

1. La concessione dei benefici ai soggetti di cui al precedente art. 3, è subordinata allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell'Ente.

Art. 6 – Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti iniziative:

- a. culturali e scientifiche;
- b. connesse all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
- c. di promozione sportiva e ricreativa;
- d. inerenti lo sviluppo turistico e socio-economico del territorio, anche con particolare riferimento alla valorizzazione del centro storico;
- e. rivolte alla tutela dell'ambiente e del territorio e alla conoscenza dei valori ambientali;
- f. rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- g. di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
- h. rivolte al miglioramento della condizione giovanile e alla valorizzazione del contributo dei giovani e degli anziani alla vita cittadina;
- i. attività connesse a celebrazioni di ricorrenze e solennità civili e religiose;

2. E' in ogni caso vietata la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici o sussidi finalizzata ad iniziative di propaganda politica e/o sindacale.

Art. 7 – Collaborazioni

1. Il Comune a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi, in relazione alla peculiare rilevanza alla stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotore o compartecipe dell'iniziativa. In tal caso, ove ritenuto necessario, verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 8 – Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione ai benefici, compilate con un apposito modulo messo a disposizione sul sito internet comunale, e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzate al Comune, devono essere corredate da:

- a. una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa, ovvero dal bilancio di previsione per i contributi per la ordinaria attività annuale;
- b. indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali previsti introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni e delle strutture organizzative disponibili, di cui il beneficiario dovrà fare espressa e dettagliata menzione nella rendicontazione;
- c. specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- d. documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, ad esclusione dei soggetti già iscritti al "Registro Comunale delle Associazioni" (copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in caso di privati il curriculum vitae);
- e. dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro, né finalità di propaganda politica o sindacale;

2. Le domande per contributi e/o attribuzioni di vantaggi economici, sussidi o benefici, quale concorso per l'effettuazione della ordinaria attività annuale devono essere presentate di norma entro il mese di marzo di ogni anno; le domande per la realizzazione di manifestazioni, eventi, progetti specifici, ecc., andranno presentate, seppur non a titolo perentorio, almeno 30 giorni prima della data di realizzazione.

3. Il Comune si riserva, la facoltà di accogliere domande presentate oltre il termine stabilito dal presente regolamento, qualora esse rivestano particolare rilievo.

4. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

5. Per effetto della concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto con lo stemma istituzionale nelle forme e nei modi concordati con l'amministrazione.

ART. 9 – Richiesta e concessione di patrocinio

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Camposampiero secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio, contributo, vantaggio economico, ecc., si applicano le disposizioni, le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 8.

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta alla giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del Funzionario competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Art. 10 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base di una istruttoria che tenga conto dei seguenti criteri, che saranno oggetto di graduazione con atto di indirizzo di Giunta:

- a. rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 1 e grado di utilità socio-economica, formativa, culturale per la comunità locale;
- b. adeguatezza del soggetto richiedente (competenza specifica, esperienza, radicamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità camposampierese);
- c. originalità e innovazione nei settori interessati;
- d. identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- e. portata e valenza dell'iniziativa: locale, regionale, nazionale, internazionale;
- f. rapporto tra costi e benefici;
- g. grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività.

2. Le domande delle provvidenze di cui all'art. 2, istruite dall'ufficio competente per materia e sentito l'assessore competente, ove non già previste negli atti di programmazione, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale, che valuta la coerenza delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, e determina lo stanziamento delle risorse per le provvidenze, ovvero le nega.

5. Gli uffici provvederanno, con propria determinazione, ad assegnare i benefici comunicando altresì al soggetto richiedente le eventuali modalità di liquidazione, anche mediante acconto, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

Art. 11 – Rendiconto e liquidazione dei contributi

1. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

2. Il contributo sarà liquidato previa presentazione della seguente documentazione:

- a. Breve relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante anche i risultati raggiunti;

- b. Rendicontazione economica, comprensiva di voci in entrata e uscita; per i contributi per la ordinaria attività annuale, copia del bilancio consuntivo sottoscritto dal legale rappresentate e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale. L'amministrazione si riserva di verificare l'attendibilità di quanto dichiarato e di acquisire copia della documentazione probatoria.
3. Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, fatti salvi i casi di forza maggiore, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
4. La mancata presentazione del rendiconto, o del bilancio consuntivo, costituiscono elemento ostativo alla concessione di contributi e sovvenzioni, nonché degli altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
5. Non si procederà alla concessione del contributo nei confronti dei soggetti per i quali emergano eventuali inadempimenti nei rapporti con il Comune di Camposampiero, nonché di soggetti che avendo in precedenza richiesto contributi non abbiano presentato regolare rendicontazione o non abbiano realizzato l'iniziativa, se non per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto.

Art. 12 - Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura socio-assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali o disciplinate in altri regolamenti comunali.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione disciplinate in altri Regolamenti comunali.
3. Il presente regolamento si applica ai contributi di cui al comma 1 e a quelli di cui al comma 2, solo in via residuale e, specificamente, per quel che attiene gli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Art. 13 - Revoca dei contributi

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:
- a. mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso, fatti salvi i casi di forza maggiore che impediscano la realizzazione di attività per le quali siano già state affrontate spese;
 - b. realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
 - c. mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 11.

Art. 14 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
2. Rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo.
3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Art. 15 Pubblicizzazione dei contributi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 1 e 2 del DPR n.118/2000, per tutti i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, viene pubblicato per 30 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio apposito elenco che viene posto in libera consultazione attraverso il sito informatico dell'Ente.
2. Gli atti di concessione del contributo ovvero della sovvenzione, sussidio o vantaggio economico, vengono pubblicati, a norma dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale.
3. Nella pubblicazione, da effettuarsi nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, debbono essere indicati:
- a. il nome dell'impresa o dell'ente e i relativi dati fiscali o il nome del soggetto beneficiario;
 - b. l'importo del vantaggio economico corrisposto;

- c. la norma o il titolo dell'attribuzione;
- d. l'ufficio e il responsabile del procedimento;
- e. le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei contributi, agevolazioni economiche, vantaggi, sussidi, quando da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute ovvero di disagio economico e sociale degli interessati.

Art. 16 - Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e sono mantenute valide le istanze di contributo e di collaborazione presentate in precedenza.

Art. 17 – Pubblicità

1. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico e promossa la più ampia conoscenza sul sito internet del Comune.